



Misericordia Di Quinto

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

# **STATUTO**

DELLA

**VENERABILE CONFRATERNITA**

DI

**MISERICORDIA DI QUINTO**



## Misericordia Di Quinto

### PREMESSA

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto si costituì a seguito della affiliazione della preesistente Compagnia di S. Poteto Martire alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Firenze con delibera del 14 settembre 1784.

Già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge del 17 luglio 1890, diviene nel novembre 1995 associazione di volontariato con personalità giuridica di natura privata come da delibera del Consiglio Regionale Toscano n° 443 del 14 novembre 1995 e associazione privata di fedeli con l'approvazione dello statuto da parte dell'Arcivescovo di Firenze Card. Silvano Piovaneli in data 26 ottobre 1998 e approvato dalla Giunta Regionale della Toscana in data 30 dicembre 1998.



## Misericordia Di Quinto

### CAPITOLO I

#### COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

##### **Articolo - 1**

È costituita in Sesto Fiorentino (Fi), frazione di Quinto, l'associazione denominata "Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto" con sede legale in via di Castello 33, Diocesi di Firenze.

##### **Articolo - 2**

La Misericordia di Quinto è Associazione di volontariato avente per scopo l'esercizio della carità e della fraternità cristiana soprattutto per chi si trova in stato di bisogno come singoli e collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo proposto dalla Chiesa Cattolica. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

##### **Articolo - 3**

La Misericordia di Quinto è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile ed ha personalità giuridica. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento della Chiesa Cattolica, associazione privata di fedeli. La Confraternita riconosce e fa propri gli accordi con la Parrocchia di Santa Maria a Quinto nel cui territorio ha la sede legale ed il Cimitero con il relativo oratorio dedicato a San Sebastiano Martire.



## Misericordia Di Quinto

### Articolo - 4

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Confraternita è abilitata ad attivare:

- 1) soccorso e trasporto degli infermi e dei feriti a mezzo di autoambulanza;
- 2) assistenza a chiunque si trovi in stato di bisogno;
- 3) trasporto socio sanitario;
- 4) partecipazione ad esequie e suffragi cristiani;
- 5) cura e gestione del proprio cimitero con concessioni esclusive agli iscritti;
- 6) costituzione e gestione di studi medici e/o ambulatori, case di riposo, attività funerarie;
- 7) attività di formazione.

### Articolo - 5

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative di formazione e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli con corsi di



## Misericordia Di Quinto

istruzione teorico- pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

### **Articolo - 6**

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

### **Articolo - 7**

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico detto "Correttore".

### **Articolo - 8**

Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternitas Misericordiae"). Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località ed un eventuale emblema, senza altre modifiche.

### **Articolo - 9**

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso



## Misericordia Di Quinto

e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

### **Articolo - 10**

La Confraternita è riconosciuta come tale dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze, ne è affiliata e ne accetta gli statuti. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione dell'associazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

### **Articolo - 11**

La Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, conformi al carattere ispiratore del movimento. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere ulteriori associazioni se non contemplate come settore di attività della stessa. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

### **Articolo - 12**

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle attività convenzionate purché rientranti nei principi ispiratori dell'Associazione, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da



## Misericordia Di Quinto

soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative volte a ricevere carità per restituire in carità.

### **Articolo - 13**

Le opere caritative prestate dagli iscritti sono gratuite. La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un'oblazione.

### **Articolo - 14**

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". La Confraternita potrà concedere distinzioni al merito secondo criteri oggettivi stabiliti dal regolamento.

### **Articolo - 15**

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli altri settori di attività caritative, informandone la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento.



## Misericordia Di Quinto

### CAPITOLO II

#### REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

##### **Articolo - 16**

Tutti gli iscritti all'associazione sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Il personale dipendente non può appartenere alla Confraternita.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Magistrato della Confraternita. Per richiedere l'iscrizione alla Confraternita occorre aver compiuto il 16° anno di età. Per effetto della affiliazione alla Confederazione delle Misericordie d'Italia, come indicato al primo comma dell'art. 10, i Confratelli possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia; di questo ne deve essere informato il Magistrato. Il Confratello iscritto ad altra Confraternita, quando ammesso, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

##### **Articolo - 17**

Per appartenere alla Confraternita è necessario essere battezzati nella Chiesa Cattolica (cfr Canoni 204 e 205 del Codice di Diritto Canonico) e vivere in conformità ai valori cristiani.

##### **Articolo - 18**

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli articoli 16 e 17, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età, i Confratelli passano alla categoria degli effettivi a pieno diritto.



## Misericordia Di Quinto

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. I Confratelli aspiranti partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono esser eletti negli organi dell'Associazione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto e possono essere eletti negli organi sociali trascorsi ventiquattro mesi dal passaggio ad "effettivi".

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori partecipano all'assemblea e acquisiscono gli stessi diritti dei soci effettivi.

Gli Emeriti sono coloro che hanno svolto servizio ininterrotto per almeno venti anni e, su delibera del Magistrato, possono godere di tutti i diritti degli effettivi. Rientrano in questa categoria coloro che hanno ricoperto la carica di Governatore della Confraternita.



## Misericordia Di Quinto

### CAPITOLO III DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

#### **Articolo - 19**

Gli iscritti alla Confraternita si impegnano a:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) versare la quota associativa annua stabilita dal Magistrato,
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti di tutti i Confratelli, ed in particolare di quelli preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

#### **Articolo - 20**

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione dell'addebito, con invito a presentare le proprie giustificazioni al Magistrato entro 15 giorni:

- a) ammonizione (con contestazione orale);
- b) contestazione scritta;
- c) sospensione a tempo determinato;
- d) decadenza;
- e) esclusione.



## Misericordia Di Quinto

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) è del Magistrato. Contro gli stessi l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti d) ed e) la competenza è dell'Assemblea dei Confratelli e valgono le disposizioni del successivo art. 21.

### Articolo - 21

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza, per esclusione.

- **Per dimissioni** qualora il Confratello presenti in forma scritta al Magistrato la propria rinuncia a mantenere il proprio diritto di Confratello.
- **Per decadenza** quando venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui al precedente articolo 17.
- Inoltre l'iscritto decade dalla sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo verbale o scritto, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti nel precedente articolo 19 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.
- **Per esclusione** nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita, comprese condanne penali per un reato, che non sia soltanto colposo, pronunziate dalla magistratura.

La perdita di qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza o esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.



## Misericordia Di Quinto

Della proposta di decadenza o esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato da parte del Magistrato mediante lettera raccomandata A.R., con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie deduzioni che saranno rese note all'Assemblea unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale.

L'Assemblea delibera a maggioranza e a scrutinio segreto.

Il provvedimento di decadenza irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato, qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi da parte dell'interessato al Magistrato con le modalità di cui al precedente articolo 16 e sulla quale l'Assemblea, sentito il parere del Collegio Probivirale, delibererà l'accettazione e l'eventuale riconferimento al postulante dei diritti di cui godeva in precedenza.

La eventuale nuova domanda non potrà essere ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza preso dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria nei termini di legge. L'escluso non può rientrare a far parte della Confraternita.



## Misericordia Di Quinto

### CAPITOLO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA

#### **Articolo - 22**

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) L'Organo Consultivo;
- e) Il Collegio Probivirale;
- f) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **Articolo - 23**

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli con diritto di voto e le sue riunioni sono presiedute dal Governatore o in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

#### **Articolo - 24**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni alla scadenza delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore con affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, e con lettera personale per i residenti fuori comune. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea



## Misericordia Di Quinto

devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

### **Articolo - 25**

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano a maggioranza la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita;
- d) quando lo richieda l'Arcivescovo di Firenze;
- e) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24.

### **Articolo - 26**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato e quindi non inferiore a 22.

### **Articolo - 27**

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente la relazione di missione e il rendiconto finanziario non hanno voto. Per le proposte di riforma dello statuto da



## Misericordia Di Quinto

parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 45.

### Articolo - 28

L'Assemblea si esprime nelle riunioni con il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione di missione del Governatore sull'attività della Confraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, su proposta del Magistrato, il Collegio dei Sindaci Revisori, per il quale, in assenza di confratelli in possesso di adeguati titoli professionali disposti ad accettare l'incarico, potranno essere nominati anche non iscritti;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 29, lettera d);
- f) nominare la Commissione Elettorale nella riunione che precede ogni quattro anni la scadenza delle cariche sociali.
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli.

L'Assemblea si esprime come corpo elettorale al momento della elezione a scrutinio segreto del Magistrato e dei Probiviri.

### Articolo - 29



## Misericordia Di Quinto

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dall'Assemblea riunita come corpo elettorale.

In particolare:

- a) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e del Tesoriere nonché a ogni altra nomina che si rendesse necessaria. La nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 34;
- b) tutela la conservazione nel tempo dei beni storici, ambientali, artistici e culturali della Confraternita;
- c) provvede alla amministrazione della Confraternita; delibera l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e delibera la creazione di passività ipotecarie; provvede che non siano in alcun modo cedibili, né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita.
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- g) redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;



## Misericordia Di Quinto

- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva da convocarsi entro un mese.
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli;
- m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- q) determina annualmente le quote associative e le tariffe cimiteriali;
- r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito.
- s) delibera sul passaggio alla categoria degli Emeriti.

### Articolo - 30

Il Magistrato è composto da undici Confratelli. Partecipa alla riunione il Correttore per le materie di sua competenza e nei limiti delle sue disponibilità.



## Misericordia Di Quinto

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di passaggio alla categoria degli "effettivi".

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di "coniugio" e parenti ed affini fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro o di Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i Confratelli che rivestono cariche e/o incarichi politici a qualunque livello nonché i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita.

### **Articolo - 31**

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dall'Arcivescovo di Firenze e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richiesta scritta e motivata. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai componenti dello stesso. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o per posta elettronica in qualsiasi momento qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.



## Misericordia Di Quinto

Nel caso di delibera di cui all'art 29 lettera c) per la vendita o permuta di beni immobili o l'accensione di passività ipotecarie è richiesta la presenza di tutti i componenti del Magistrato e la maggioranza qualificata di almeno nove Consiglieri.

### Articolo - 32

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea e l'Organo Consultivo, assumendone la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e il Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario salvo ratifica del Magistrato entro quindici giorni.

### Articolo - 33

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in



## Misericordia Di Quinto

quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

### **Articolo - 34**

Il Segretario è eletto o nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera o) dell'art. 29. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne al Magistrato stesso purché facenti parte della Confraternita. In tal caso non potrà avere voto deliberativo, ma solamente parere consultivo.

### **Articolo - 35**

Il Tesoriere è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Tiene la cassa, facendo le relative registrazioni, provvede a tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, comprese le quote sociali.

### **Articolo - 36**

L'Organo Consultivo viene istituito con funzione di supporto per il Magistrato.

È costituito dal Governatore, dal Vice Governatore, dal Segretario, dal Correttore per le materie di sua competenza e nella compatibilità dei suoi impegni e da Confratelli scelti, di volta in volta, dal Governatore per le loro specifiche competenze.

Detto Organo ha il compito di vagliare, indirizzare, proporre, affiancare e consigliare il Governatore, nell'espletamento delle sue funzioni. L'Organo si riunisce ogni qual volta



## Misericordia Di Quinto

se ne ravvisi la necessità. La convocazione avverrà con avviso telefonico o per posta elettronica all'occorrenza.

Di quanto trattato, verrà stilata apposita relazione da presentare al Magistrato.

### **Articolo - 37**

Solo a decorrere dall'approvazione del presente statuto i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili consecutivamente per non più di tre mandati e durano in carica per quattro anni. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

### **Articolo - 38**

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea riunita come corpo elettorale, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e dell'associazione e per attaccamento alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2, 3 e 4. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per aggiornarsi sull'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;



## Misericordia Di Quinto

- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito eventualmente il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) accoglie o respinge i ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato, previa consultazione dello stesso per acquisire la cognizione delle ragioni che hanno portato all'adozione dei provvedimenti.
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata il Magistrato della Confraternita.
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti tra cui il Presidente e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Articolo - 39**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, di cui due effettivi e uno supplente, eletti e/o nominati dall'Assemblea e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2, 3 e 4. Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, o degli avvocati o dei revisori ufficiali dei conti. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.



## Misericordia Di Quinto

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di un componente.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti il resoconto finanziario non hanno voto.

### **Articolo - 40**

Il Correttore, ordinariamente il Parroco di Santa Maria a Quinto, sotto l'autorità dell'Arcivescovo di Firenze, ha piena competenza in tutto ciò che riguarda la dottrina della fede cattolica e la cura dell'attività di religione e culto.

Nella compatibilità dei suoi uffici, partecipa alle riunioni degli organi istituzionali della Confraternita, per quanto di sua competenza.

### **Articolo - 41**

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da tre membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero di almeno 22 Confratelli da eleggere di cui 4 dovranno essere scelti tra i soci sostenitori.
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- e) curare le operazioni di voto e redigere verbale delle operazioni stesse.



## Misericordia Di Quinto

### Articolo - 42

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri, e cinque per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

L'elettore, che ritenga di aver riscontrato irregolarità avverso i risultati notificati dalla Commissione Elettorale, può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro tre giorni dalla data di affissione dei risultati stessi. Il Collegio dei Probiviri, accertata l'ammissibilità del reclamo, informato il Magistrato uscente, effettua il controllo della documentazione depositata presso la Commissione elettorale e ne riferisce l'esito alla Confraternita mediante affissione del comunicato presso le sedi.

Il Collegio dei Probiviri stabilirà i provvedimenti da adottare in conseguenza della irregolarità riscontrata. Tali provvedimenti possono arrivare fino ad incaricare il Magistrato uscente ad indire nuove elezioni.



## Misericordia Di Quinto

### Articolo - 43

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

### Articolo - 44

Tutte le cariche rivestite da iscritti sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

### Articolo - 45

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto n), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere favorevole scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo



## Misericordia Di Quinto

stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà assistere all'Assemblea. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

### **Articolo - 46**

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 38 lettera e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità regionale competente.



## Misericordia Di Quinto

### **Articolo - 47**

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 46 comma 3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3 del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

### **Articolo - 48**

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 148, titolato Enti di tipo associativo, del Testo Unico imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), al comma 8, l'Associazione prevede le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,



## Misericordia Di Quinto

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **Articolo - 49**

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 3, titolato Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, del Decreto del 19 novembre 2012, n. 200 – Min. Economia e Finanze, recante disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'Associazione prevede:



## Misericordia Di Quinto

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo - 50**

Ai fini dell' approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica e ai fini del mantenimento della personalità giuridica con riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa, il Presidente pro tempore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, prima della sua entrata in vigore, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.



## Misericordia Di Quinto

### Articolo - 51

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

### Articolo 52

Il presente statuto dopo l'approvazione da parte dell'assemblea appositamente convocata e successiva ratifica da parte dell'Autorità Ecclesiastica e Regionale, entrerà in vigore alla scadenza delle cariche sociali previste da precedenti norme statutarie. Fino all'elezione dei nuovi organi sociali previsti dal nuovo statuto, restano in carica quelli vigenti in base al vecchio statuto.

I regolamenti in essere alla data della vigenza dello statuto restano validi limitatamente agli articoli non contrastanti.

+++++